

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIALE
INDIPENDENZA 42

Numero REA: AP - 122930

Codice fiscale: 01246270449

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO

AL REP. N° 82RS/537

<< NORME DI FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

"COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa sociale denominata "CO-
OPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS".

La Società ha sede legale nel Comune di Ascoli Piceno (AP).

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di
Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti ope-
rativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali
sia in Italia che nei Paesi della Unione Europea.

La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministra-
tivo nell'Albo previsto dall'art. 2512 C.C.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per
azioni.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazio-
ne dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci
dissenziati.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

1.

Art. 3 (Scopo mutualistico - Oggetto Sociale)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di lucro e di speculazione privata. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 381/91.

La Cooperativa può svolgere la propria attività verso terzi non soci ed anche attraverso terzi non soci.

La Cooperativa intende, inoltre, assicurare, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda nella quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio - sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività, a titolo



Augusto Ruggeri
Maurizio Calchi
Laio

	esemplificativo e non esaustivo, suddivise per tipologia di	
	utenti: Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti	
	attraverso: 1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunità familiari;	
	1.2. comunità educative;	
	1.3. comunità di pronta accoglienza;	
	1.4. comunità alloggio per adolescenti;	
	1.5. asili nido e/o nidi di infanzia;	
	1.6. centri per l'infanzia;	
	1.7. spazi per bambini e per famiglie; 1.8. centri di aggre-	
	gazione per bambini, bambine e adolescenti;	
	1.9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;	
	1.10. scuole materne;	
	1.11. centri gioco con affido;	
	1.12. servizi "tempo per le famiglie";	
	1.13. centri estivi;	
	1.14. centri ricreativi;	
	1.15. centri di prima accoglienza per minori in attesa di	
	giudizio;	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate	
	strutture; 3. la prestazione dei sotto indicati servizi di	
	carattere territoriale: 3.1. servizi domiciliari di sostegno	
	alle funzioni educative familiari; 3.2. servizi di sostegno	
	alle funzioni genitoriali;	
	3.3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scola-	
	3	

stici e/o domiciliari;

3.4. servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;

3.5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico - educativo;

3.6. promozione dell'educazione sportiva nelle scuole; 4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso: 1. la gestione complessiva di:

1.1. comunità alloggio;

1.2. comunità socio - educativa - riabilitativa;

1.3. residenze protette;

1.4. centri socio - educativi - riabilitativi diurni; 2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture; 3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: 3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; 3.2. servizi educativi ed assistenziali scolastici;

3.3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;

3.4. servizi presso soggiorni climatici;

3.5. servizi di trasporto;

3.6. servizi di attività motoria;

	3.7. servizi di psicomotricità;3.8. servizi di musicoterapi-	
	ca;	
	3.9. attività sportivo - riabilitativa;	
	4. la prestazione di qualunque altra attività affine o con-	
	nessa a quelle sopraindicate.	
	Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:1. la	
	gestione complessiva di:	
	1.1. comunità alloggio;	
	1.2. case albergo;	
	1.3. case di riposo;	
	1.4. residenze protette;	
	1.5. centri diurni;	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate	
	strutture;3. la prestazione dei sotto indicati servizi di	
	carattere territoriale:3.1. servizi di assistenza domicilia-	
	re e di base;	
	3.2. servizi di assistenza tutelare;	
	3.3. servizi di assistenza domiciliare integrata;	
	3.4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni	
	climatici;3.5. servizi di trasporto;	
	3.6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuo-	
	vere l'integrazione sociale;	
	3.7. servizi di attività motoria;	
	3.8. servizi di psicomotricità;	
	3.9. servizi di musicoterapica;	
	5'	

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico - sociali:

1. la gestione complessiva di:

1.1. comunità alloggio per persone con disturbi mentali;

1.2. comunità alloggio per ex tossicodipendenti;

1.3. comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;

1.4. comunità familiari;

1.5. alloggi sociali per adulti in difficoltà;

1.6. centri di pronta accoglienza per adulti;

1.7. centri di pronta accoglienza per ex - detenuti;

1.8. case famiglia;

1.9. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;

1.10. alloggi per soggetti sottoposti a misure alternative alla pena detentiva;

1.11. promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio;

1.12. promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio;

1.13. servizi di attività motoria;

1.14. servizi di psicomotricità;

1.15. servizi di musicoterapica;

	1.15. attività sportivo - riabilitativa;	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate	
	strutture;3. le prestazione dei sotto indicati servizi di	
	carattere territoriale;3.1. servizi educativi ed assisten-	
	ziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione so-	
	ciale e lavorativa;4. la prestazione di qualunque altra at-	
	tività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	La società ha inoltre per oggetto la gestione di:	
	1. centri di salute mentale;	
	2. presidi per il trattamento delle tossicodipendenze e di	
	dipendenze patologiche di vario genere (alcol, videogiochi	
	ecc.);3. strutture che erogano prestazioni in regime di ri-	
	covero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;	
	presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori	
	di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;	
	4. presidi per la tutela della salute mentale e in partico-	
	lare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;	
	5. strutture residenziali psichiatriche;	
	6. strutture residenziali e diurne per il trattamento dei	
	disturbi alimentari;	
	7. strutture residenziali e diurne per il trattamento del-	
	l'autismo;8. strutture residenziali e diurne per il tratta-	
	mento dell'alzheimer;9. strutture di riabilitazione e strut-	
	ture educativo - assistenziali per tossicodipendenti;	
	10. residenze sanitarie medicalizzate;	
	7	

	11. residenze sanitarie terapeutiche;	
	12. residenze sanitarie riabilitative;	
	13. residenze sanitarie assistenziali;	
Suggerimento	14. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;	
	15. centri semiresidenziali;	
	16. centri residenziali cure palliative (hospice);	
	17. tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi residenziali per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale;	
	18. centri di aggregazione giovanile;	
	19. sportelli o centri informa giovani e/o donne;	
	20. sportelli per extracomunitari e stranieri;	
Mancano da compilare	21. centri di accoglienza profughi;	
	22. centri di accoglienza rifugiati;	
	23. centri di identificazione stranieri ed extracomunitari;	
	24. servizi di mediazione linguistica;	
	25. servizi ludico ricreativi;	
	26. ludobus;	
	27. servizio di portierato sociale;	
	28. servizio di cuoco - aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;	
	29. servizio infermieristico e fiosioterapico sia a domicilio che presso strutture;	
	30. servizio ausiliario - inservientistico;	

31. servizio di scodellamento pasti;

32. servizio di refezione scolastica;

33. servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;

34. servizi di trasporto sociale;

35. servizi di telefonia sociale e di telemedicina;

36. servizi di telemonitoraggio;

37. centri di ascolto e consulenza dializzati, neuropatici e
trapiantati; 38. servizi di assistenza sociale;

39. promozione e gestione di attività di pet therapy;

40. qualunque altra attività affine o connessa a quelle so-
praindicate. La società ha infine per oggetto:

1. la esecuzione, organizzazione e gestione di progetti di
ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di
incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenzia-
li, socio - sanitari ed educativi;

2. la gestione di centri vacanze e la promozione di attività
turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e
loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o
previste dalla legge;

3. la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre
cooperative sociali, in particolare di quelle previste dalla
lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della Legge n. 381
dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della
stessa Legge; 4. la promozione della cultura della solida-
rietà e della cooperazione sociale;

5. la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle



sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico;

b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Inoltre la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies, con la preventiva autorizzazione della Assemblea ordinaria dei Soci.

Infine, la Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di esercizio di tale attività saranno definite da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per

lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone in possesso di una specifica competenza tecnica in relazione alle attività della società, le persone che possono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali, nonché le persone giuridiche - pubbliche o private - nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art.5

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed auto-



uomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

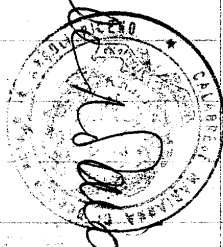
Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

Supremo
Maurizio



il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-

	glio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i	
	soci con propria decisione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilan-	
	cio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati nonchè coloro che abbiano interesse	
	diretti o indiretti in imprese che perseguono scopi identici	
..	o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa.	
..	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla deci-	
	sione dei soci in sede di approvazione del bilancio su pro-	
	posta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	15'	

dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

Il rapporto sociale con i soci si estingue:

1. Per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità pre-

viste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del presente Statuto, oppure che abbia perduto i requisiti dell'ammissione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al Socio, ha effetto dalla annotazione nel Libro dei Soci.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- b) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con

termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini tra i soci;

e) che, senza l'esplicita autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a

pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

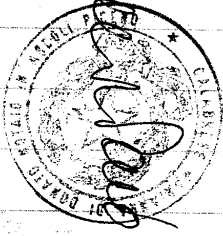
Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Sebastiano Ruggeri

Francesca Caracciolo



Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) me-
si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi
che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-
mi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-
cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto
previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che
ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui
al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquida-
zione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un
rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico
possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per
causa di morte e la Società consenta la divisione. La So-
cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità pre-
viste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi
dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in fa-
vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio
deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cin-

	que) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è dive-	
	nuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazio-	
	ne dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
..	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
..	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00	
	21	

(cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo re-

stando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei	
	soci e/o prevista per legge;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	..
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	..
	sociali.	
	Le Riserve, comunque denominate, non possono essere riparti-	
	te tra i Soci durante la vita sociale.	
	Art. 22 (Caratteristiche ed emissioni delle a-	
	zioni dei soci cooperatori - Vincoli sulle azioni e loro a-	
	lienazione - Acquisto di azioni proprie spettanti ai soci	
	cooperatori)	
	Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappre-	
	sentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore	
	nominale pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da ti-	
	toli azionari; la società non dovrà quindi emettere i rela-	
	24	

tivi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio cooperatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascuna azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore persona fisica, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge. Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore persona fisica potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Le azioni eccedenti il suddetto limite possono essere riscattate o alienate, nell'interesse del socio cooperatore, dagli amministratori; i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile, a norma degli articoli 2525, comma 3, e 2545-ter del codice civile.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del	
	codice civile, acquistare o rimborsare azioni dei soci coo-	
	peratori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il com-	
	plessivo indebitamento della società è superiore ad un quar-	
	to. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limi-	
	ti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ri-	
	sultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'Esercizio Sociale va dal primo Gennaio al 31 (trentuno)	
	Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla redazione del Bilancio dell'esercizio con le	
	necessarie relazioni illustrative, da compilarsi con criteri	
	di oculata prudenza e nel rispetto di quanto disposto dal-	
	l'art. 2423 e seguenti del Codice Civile.	
	26	

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Nel caso di risultato positivo dell'esercizio, l'Assemblea potrà deliberarne la designazione nei modi che seguono:

a) a titolo di ristorno, ai sensi dell'art.2545-sexies Codice Civile, nella misura stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio;

b) a titolo di utile netto dell'esercizio, in base ai seguenti criteri:

1. una quota obbligatoria, pari a non meno del trenta per cento, alla Riserva Legale ai sensi dell'art. 2545-quater Codice Civile, mai divisibile tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

2. una quota obbligatoria, pari a non meno del tre per cento, con le modalità di legge - nonché in osservanza dell'art. 11 della Legge 59/1992 e successive modificazioni, ad incremento del Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione costituito dalla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cui la Cooperativa potrà aderire; in difetto di tale adesione, il versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

3. una quota eventuale, se e nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, all'erogazione di

un dividendo tra i Soci, nel rispetto dei limiti massimi		
previsti dal comma 1, lettera a) dell'art. 2514 Codice Civile, nonché nel rispetto dei limiti massimi di complessivo		
indebitamento previsti dall'art. 2545 quinquies Codice Civile;		
5. una quota eventuale, se e nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, alla costituzione		
o all'incremento di fondi divisibili a titolo di Riserva		
Straordinaria. Detta riserva, mai distribuibile, non potrà		
mai essere assegnata ai Soci ai sensi del citato art. 2514		
Codice Civile.		
TITOLO VI		
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI		
Art. 24 (Organi sociali)		
Sono Organi della Cooperativa:		
a) l'Assemblea dei Soci;		
b) il Consiglio di Amministrazione;		
c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;		
d) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua		
nomina nonostante la non obbligatorietà.		
Art.25 (Decisioni dei soci)		
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza		
dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-		
28		

gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o
consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle
lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-
diante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso
espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata
dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,
la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà conclu-
dersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal
quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le e-
ventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su ri-
chiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro
contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti
che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-
scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal
quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono es-	
	sere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispet-	
	to del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, inviata 8	
	(otto) giorni prima dell'adunanza, a ciascun socio, al domi-	
	cilio risultante dal libro dei soci, contenente l'ordine del	--
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della secon-	--
	da convocazione, che deve essere fissata in un giorno diver-	
	so da quello della prima. L'avviso di convocazione può esse-	
	re recapitato anche a mano e/o a mezzo di telefax nonché	
	tramite posta telematica.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	32	

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-

	presentare, mediante delega scritta.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 30 bis (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), anche non soci, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	34	

presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	..
	dall'art. 2386 del codice civile.	**
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio	
	di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione	
	dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	36	

agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

39 di 43

di tre arbitri.

Gli Arbitri sono scelti tra i componenti della camera di conciliazione istituita presso la locale Camera di Commercio e sono nominati dal Presidente della Camera di commercio stessa.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-

	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	
	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge e	
	per volontà assembleare.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	40	

della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,
n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

In caso di perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. >>>

Supplemento
Maurizio

